

D.M. 31 maggio 1999, n. 164.

(Gazz. Uff. n. 135 dell'11 giugno 1999)

Art. 2.

Visto di conformità

1. Il rilascio del visto di conformità di cui all'[articolo 35](#), comma 2, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, implica il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto.

2. Il rilascio del visto di conformità di cui all'[articolo 35](#), comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, implica, inoltre:

a) la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto;

b) la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione;

[c) l'attestazione della congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore, ove applicabili, ovvero l'attestazione di cause che giustificano l'eventuale scostamento.] [\(1\)](#)

Note:

[\(1\)](#) Lettera soppressa dall'[art. 1](#), comma 1, lett. a), D.M. 18 gennaio 2001, n. 14.